



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA

I^A Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati

Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.

Dott. Piergiorgio Palestini Consigliere

Dott. Cesare Marziali Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1487 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno *Dt_1* e promossa

DA

Parte_1 in liquidazione, con sede in *Lg_1*, *Indirizzo_1* (P.I. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante sig. *Controparte_1*, nato a *LgN_1* il *DataNascita_1* (C.F.: *CodiceFiscale_1*), elettivamente domiciliata in *Lg_2*, *Indirizzo_2*, presso lo studio dell'Avv. *Avvocato_1* (C.F.: *CodiceFiscale_2*, fax: 0721/639226, pec: *Email_1*) che la rappresenta e difende giusta procura speciale

APPELLANTE

CONTRO

CP_2 in liquidazione, (P.IVA n. *P.IVA_2*), con sede in *CA_1* *Luogo_3* [...] *Indirizzo_3* P. IVA *P.IVA_3*, in persona del legale rappresentante liquidatore



Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. *Avvocato_2* (C.F. *C.F._3*)
— PEC: *Email_2* del Foro di *Lg_4* e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in *Lg_4* *Indirizzo_4*, giusta procura speciale.

APPELLATO

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro in data *Data_2* e in materia di impugnazione di lodo irrituale

Conclusioni: vedi note di p.c.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, rigettava la domanda della parte attrice relativamente alla censura di annullabilità del lodo arbitrale irrituale, dichiarandola inammissibile per il resto, le spese seguivano la soccombenza


L' *Parte_1* impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito riportate.

Si costituiva l'appellato che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.

L'appellante prospettava le seguenti doglianze.

A) Con il primo motivo di appello, l' *Parte_1* si doleva che il giudice a quo non avesse ravvisato l'errore di fatto degli arbitri nell'aver qualificato come unilaterale il proprio recesso, quale committente, sebbene l'atto in questione riportasse espressamente che la scelta era maturata a seguito di inadempimenti, vizi e difetti nella esecuzione dell'opera nonché per la sospensione del cantiere da parte della ditta appaltatrice. Ed invero nello scritto si leggeva: *"Con la presente Vi comunichiamo formalmente... in ragione delle note problematiche generate dagli errori commessi che hanno determinato l'attuale blocco del cantiere, il recesso dal contratto con effetto immediato. Vi invitiamo a metterVi subito in contatto con la nostra Società per effettuare la riconsegna del cantiere e l'accertamento in contraddittorio dei lavori eseguiti"*.

Tali inadempimenti erano stati ampiamente avvalorati dalle prove allegate e fornite dalla committente, ma esclusi dagli arbitri che nel lodo scrivono: *"Del resto, nemmeno l'istruttoria condotta ha consentito di apprezzare l'esistenza di un inadempimento ascrivibile alla *CP_2* e ciò sia in termini di puntuale esecuzione dei lavori e sia in termini di disorganizzazione esecutive tali da inficiare l'esecuzione dell'opera..."*.




Da qui la richiesta dell'annullamento del lodo e della condanna della CP_2 al pagamento della somma di € 106.592,16, ovvero quella benvisa, *“per << i vizi >> delle opere effettuate da essa appaltatrice, per la sospensione ed il fermo del cantiere, per la maggiorazione nei costi di completamento delle opere, per i danni subiti dalla committente a causa della condotta inadempiente della appaltatrice”* oltre accessori.

A.1) Il motivo è infondato.

E' bene premettere in diritto che la giurisprudenza di legittimità ha così sancito: *“Sul punto, è necessario ricordare che nell'arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per "errores in iudicando", neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; nè, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante (Sez. 1, Sentenza n. 7654 del Data_3 ; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 6830 del Data_4). Ne consegue che il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso (Sez. 1, Sentenza n. 22374 del Data_5 ; v. anche: Sez. 1, Sentenza n. 6125 del Data_6 ; Sez. 1, Sentenza n. 3637 del Data_7).”* (Cassazione civile, sez. I Data_8 n. 13522).

Tale argomentare è ribadito e maggiormente esplicitato dalla meno recente Cassazione civile, sez. II Data_9 n. 15665: *“l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 c.p.c., n. 4 - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata*



in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perchè costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari.”.

La prospettata analogia con l'errore revocatorio di cui all'art. 395, n. 4 c.p.c. consente di richiamare il recente arresto di cui alla Cassazione civile, sez. I *Data_10* n. 7970 dove si legge: *“L'errore rilevante ex art. 395 c.p.c., n. 4, consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa ovvero accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia asseritamente viziata abbia statuito. L'errore percettivo, pertanto, non può riguardare l'attività interpretativa e valutativa ed invero, l'errore di valutazione della prova dà luogo ad un giudizio errato, che deve essere denunciato al giudice dell'impugnazione e non fatto valere con l'azione evocatoria (Cass. *Data_11* , n. 20238; Cass. *Data_12* , n. 37382).”.*

Nel caso di specie gli asseriti errori in cui sarebbero incorsi gli arbitri nella **effettuata** qualificazione giuridica del recesso e nella **espressa** esclusione dell'efficacia delle prove fornite dalla committente in ordine all'inadempimento (inteso nella sua forma più vasta) della appaltatrice non rivestono natura percettiva bensì interpretativa e valutativa di atti negoziali ed elementi probatori esaminati.

Depongono in tal senso le linee motivazionali utilizzate dagli arbitri che, pur prendendo atto della allegata natura del recesso “per inadempimento” prospettata dalla committente, sposano le difese della appaltatrice (recesso unilaterale) in difetto di una giusta causa non precisamente descritta nell'atto e, dal vaglio delle prove raccolte, non riscontrabile nella esecuzione dei lavori ad eccezione di vizi emendabili di valore relativamente esiguo rispetto a quello dell'opera e quindi di inadempimenti non così gravi da giustificare la risoluzione del contratto.

In breve, e a tutto voler concedere, si versa in un errore di giudizio che non consente l'impugnazione del lodo.

B) Con la seconda doglianza, l'appellante si duole che il giudice a quo abbia errato nel ritenere che la produzione di documenti non adeguatamente richiamati negli atti difensivi esonerava il



giudicante dall'esaminarli: la contabile era stata autonomamente depositata ed espressamente richiamata nel giudizio di primo grado e il pagamento, sempre lì, era stato ammesso dalla appaltatrice.

B.1) Il motivo è infondato.

A tale riguardo è opportuno sottolineare che il giudice a quo è ricorso a due distinte motivazioni

B.1.1) Con la **prima** ha escluso che vi fossero gli estremi per la correzione del lodo (*"Più propriamente, la censura sollevata dalla parte attrice parrebbe riconducibile ad un vero e proprio motivo di impugnazione del lodo laddove si sostenga – come qui avviene – che il Collegio non abbia preso visione del pagamento (pur documentato negli atti del procedimento) e quindi, per questo, sia pervenuto ad una decisione viziata sul punto."*).

B.1.2) Con la **seconda** (gradatamente articolata) ha **dapprima** affermato che una istanza di correzione del lodo non può convertirsi in un motivo di impugnazione per errore (*"In primo luogo, perché non è possibile convertire interpretativamente una richiesta di mera correzione in un motivo di impugnazione per errore di fatto."*) per **poi** rilevare il difetto di prova di un tempestivo deposito della documentazione relativa in sede arbitrale affermando con riferimento al giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona: *"Questo, tuttavia, non è adeguatamente avvenuto poiché la soc. attrice nulla indica di preciso con riferimento al modo e al tempo della prova di tale fatto nel giudizio arbitrale, limitandosi invero, da un lato, a depositare (qui) la contabile del presunto pagamento (senza tuttavia chiarire se, come e quando ciò era avvenuto anche avanti agli arbitri) e, dall'altro, riversando in questo giudizio integralmente e cumulativamente anche tutti i numerosi atti ed allegati depositati in sede di arbitrato senza alcun puntuale richiamo o indicazione relativamente alla prova del pagamento di cui si discute."*

Per quanto attiene all'errore materiale (ai fini della correzione) si deve convenire con il giudice a quo sulla scorta della giurisprudenza di legittimità che scrive: *"Secondo il costante insegnamento di questa S.C., noto alla stessa Corte partenopea, che ne ha però fatto applicazione palesemente errata, il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c., è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione"*



(Cass. *Data_13* , n. 572; Cass. *Data_14* , n. 16877).” (cfr. Cassazione civile, sez. VI *Data_15* n. 3442).

Nel caso di specie la contabile in parola non è stata affatto presa in considerazione dagli arbitri che, pur dando atto dello scrutinio del fascicolo e dei documenti acquisiti, hanno affermato che non risultava in alcun modo provato il versamento di acconti nella misura indicata dalla committente: gli arbitri non si sono affatto avveduti del documento in questione.

Né consegue che non c'è stato alcun contrasto tra il momento ideativo e quello espositivo del giudizio ma un errore percettivo, e quindi si verserebbe nell'ipotesi di un errore materiale che giustificerebbe l'impugnazione del lodo irrituale.

Fatto è che il giudice a quo ha espressamente escluso che l'istanza di correzione presentata dalla appaltatrice possa essere convertita e interpretata alla stregua di una (implicitamente, a parere del giudicante, non proposta in quanto se avesse diversamente opinato sarebbe stata inutile tale precisazione) impugnazione per errore. La decisione, avverso la quale non risulta articolata alcuna censura, precede logicamente quella che attiene alla prova dell'errore percettivo e comporta il passaggio in giudicato della sentenza sul punto in relazione all'aspetto pregiudiziale.

Per quanto esposto, la Corte di Appello deve rigettare l'appello proposto e confermare l'impugnata sentenza,

Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.


Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* n liquidazione nei confronti di e avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:

- Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, spese che liquida complessivamente in € 3.397,00 oltre, spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. *Data_16* , n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.



Ancona li *Data_17*

IL PRESIDENTE Est.

Gianmichele Marcelli

Arbitrato in Italia